

BGer 2C 1043/2011 vom 28. Dezember 2011

Bundesgericht, 2011-12-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1043_2011

FR: TF 2C 1043/2011 du 28 décembre 2011

IT: TF 2C 1043/2011 del 28 dicembre 2011

Regeste

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

E. 2.1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

Considerato che il procedimento riguarda la revoca di un permesso di dimora che altrimenti avrebbe ancora effetti giuridici, il gravame sarebbe di principio ricevibile anche in assenza di un diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno (sentenza 2C_424/2009 del 4 gennaio 2010 consid. 2). Non occorre pertanto appurare se la ricevibilità sia data anche in virtù di altre norme. L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) e presentata da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) è, quindi, in linea di massima, ammissibile.

E. 3.1

La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'art. 3 cpv. 1 e 2 Allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), dagli art. 43 cpv. 1, 49 e 50 cpv. 1 lett. a della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dall' art. 8 CEDU oppure sulla questione della proporzionalità del provvedimento impugnato. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 6 segg. consid. 3.2, 3.3, 4 e 5).

E. 3.2

Ella fonda la sua argomentazione sul fatto che, in caso di rientro in Marocco, quale musulmana ex moglie di un cristiano verrebbe disprezzata da tutti, poiché ritenuta apostata, e si troverebbe di riflesso in una situazione insostenibile. In proposito, si può considerare

che la ricorrente si richiama all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, secondo cui, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù, tra l'altro, dell'art. 43 LStr, risulta preservato a condizione che gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera, ovvero quando le condizioni previste dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non risultano adempiute ma, valutati gli interessi in gioco, la partenza dalla Svizzera costituisca comunque un rigore eccessivo (cfr. DTF 137 II 1 consid. 4.1 pag. 7 seg.; sentenza 2C_236/2011 del 2 settembre 2011 consid. 2). Sennonché su quest'ultimo punto la ricorrente si limita a vaghe dichiarazioni, non fornisce cioè alcun elemento concreto né presenta alcuna prova riguardo alle asserite discriminazioni alle quali sarebbe confrontata in caso di rientro nel paese natio. La censura, insufficientemente motivata (art. 42 LTF), è quindi irricevibile.

E. 4

Da quel che precede discende che l'impugnativa, in quanto ammissibile, risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 109 LTF .

E. 5

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.